



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 4/2018

Il Presidente

L'art. 37 del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011 (con le modifiche apportate dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228), prevede, tra l'altro, che i capi degli Uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi Consigli dell'Ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti pendenti.

Con tale strumento il capo dell'Ufficio giudiziario determina:

- a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
- b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dall'Organo di autogoverno;
- c) l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto della durata della causa, nonché della natura e del valore della stessa.

Si tratta di un'esigenza che trova supporto nei principi del giusto processo, di celerità indicati dalla CEDU e nelle connesse ragioni di urgenza riconducibili alla c.d. legge Pinto.

I programmi in questione, ai sensi dei commi 11 bis, 12 e 13 del citato art. 37, valgono anche in vista della utilizzazione del maggior gettito derivante dall'incremento del contributo unificato.

Ai fini della predisposizione della programmazione per il 2018, alla quale qui ci si accinge in coerenza con il programma dello scorso anno redatto ai sensi dello stesso art. 37, occorre, naturalmente, prendere le mosse:

- dai risultati delle concrete iniziative già in precedenza assunte presso il TAR del Veneto in vista della riduzione dell'arretrato;
- dal numero dei magistrati e del personale amministrativo;
- dai criteri e dai limiti di assegnazione dei ricorsi ai magistrati, attualmente previsti dall'organo di autogoverno;
- dalle norme primarie incidenti, direttamente o indirettamente, sui tempi di definizione dei ricorsi.

Al riguardo, si ricorda, ancora, che, presso il TAR del Veneto al 31 dicembre 2017, avvalendosi dei meccanismi definitivi previsti dal codice del processo amministrativo, il numero di ricorsi complessivamente pendenti ha finito per attestarsi a 6509 unità, con un abbattimento ulteriore, quindi, rispetto al 2016, di 100 unità pari a circa il 7%. Questo risultato è stato forse agevolato in piccola parte, nel suo valore numerico, dalla riduzione nel corso del 2017 del numero dei nuovi ricorsi pervenuti rispetto al 2016. Non di meno, occorre rilevare che l'anno scorso non ci sono state variazioni nell'organico dei magistrati assegnati al T.A.R. Veneto, (rimasti nel numero di 7, oltre ai presidenti) e, pertanto, si può dire che il risultato raggiunto è comunque confortante e dà la misura dell'impegno profuso dai giudici e dal personale amministrativo che fa ben sperare per l'anno in corso che vede la piena applicazione del PAT, grazie all'assegnazione di 2 nuovi referendari vincitori dell'ultimo concorso della procedura conclusasi alla fine dello scorso novembre e che dovrebbero assumere servizio ai primi di marzo.

E' del resto pacifico che solo la copertura integrale dell'organico dei magistrati potrà assicurare una decisa riduzione di quello che costituisce lo zoccolo duro dell'arretrato del T.A.R. Veneto, che anche per l'anno 2017 ha

registrato oltre il 43% , rispetto al totale di ricorsi pendenti, dei ricorsi ultra quinquennali. Ciò in quanto:

- la produttività di ciascun magistrato si correla direttamente, come già detto, ai limiti di assegnazione dei ricorsi stabiliti dall'Organo di autogoverno, così come indicato, del resto, dallo stesso art. 37 e come dallo stesso Organo di autogoverno più volte ribadito;

- i magistrati, esclusi i presidenti, da marzo saranno in numero di 9, mancando quindi all'appello ancora 5 magistrati per coprire integralmente l'organico;

- per i primi tre mesi, in base alle direttive vigenti dell'Organo di autogoverno, ai nuovi referendari potrà essere assegnato un terzo del carico ordinario;

- anche a voler considerare a regime che a ciascuno magistrato possa assegnarsi, per ogni udienza, il numero di sei ricorsi di merito (limite massimo prescritto dal CPGA), si arriverebbe a un'assegnazione complessiva, al termine dell'anno, pari a circa 900 ricorsi, con altrettante decisioni di merito, cui vanno aggiunte, a ogni buon conto, le sentenze rese in forma semplificata, le sentenze stese direttamente dai presidenti e le sentenze dei ricorsi in materia di silenzio, accesso ed esecuzione del giudicato, queste ultime in numero rilevante anche nel 2016.

Nel 2017 sono state pronunciate 1092 sentenze di merito (di cui 362 in forma semplificata).

Aumenta, quindi, per il 2017, quanto alle sentenze emesse, il saldo d'esercizio negativo, rispetto ai ricorsi nuovi, di 409 unità. Se al T.A.R. Veneto fossero assegnati gli altri 5 magistrati mancanti si potrebbe pareggiare il numero dei ricorsi decisi con quello dei nuovi ricorsi depositati.

Una riduzione, nell'anno appena trascorso, dei ricorsi pendenti è stata conseguita non solo attraverso i noti meccanismi di cui all'art. 82 c.p.a., relativamente ai ricorsi ultra quinquennali (nel 2017 i decreti decisorii sono stati,

complessivamente, 675), ma anche grazie al programma di smaltimento dell'arretrato di cui all'art. 16 delle norme di attuazione del c.p.a. attivato dal novembre 2017 per la prima volta presso il T.A.R. (purtroppo, però, con un solo collegio giudicante essendo tre i magistrati che hanno dato la loro disponibilità) si potrà ridurre di circa 150 unità l'arretrato dei ricorsi ultradecennali.

Sui ricorsi più datati sono state adottate, in particolare, dai presidenti delle Sezioni, numerose ordinanze istruttorie per verificare l'evolversi della controversia e all'esito della stessa istruttoria non di rado è stato possibile definire d'ufficio il ricorso con decreto decisorio di improcedibilità. Per la prima Sezione sono state anche utilizzate, per i ricorsi di più lunga pendenza, udienze informali con la convocazione dei difensori delle parti costituite, ma anche aperte alle stesse parti, per avere conoscenza diretta della reale sussistenza di un interesse alla decisione e, quindi, per pianificare la fissazione dell'udienza per i ricorsi per i quali permane l'interesse, eventualmente inserendovi quelli per i quali è segnalata una connessione. Tale procedura informale ha permesso di decretare nel corso del 2017 circa 30 ricorsi assicurando al contempo che - in particolare nei ruoli delle udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato - fossero inseriti ricorsi per i quali fosse stata già accertata la permanenza dell'interesse alla decisione.

Permane la propensione di taluni difensori a dichiarare la sussistenza dell'interesse e mantenere pendenti ricorsi molto vecchi per poi, una volta inseriti nel ruolo d'udienza chiedere - e quasi sempre a pochi giorni dall'udienza pubblica - un rinvio o la cancellazione dal ruolo, spesso per trattative in corso. Sul punto è utile evidenziare che il numero dei ricorsi ultra quinquennali pendenti alla data del 31 dicembre 2017, si aggira intorno alle 2800 unità che, come già prima detto sono il 43% rispetto a quelli entro il quinquennio e su questo il TAR Veneto condivide un non invidiabile primato con altri quattro Tribunali.

Si spera, quindi, vivamente, nella fattiva collaborazione degli avvocati per un'ulteriore significativa riduzione del numero di ricorsi pendenti nel caso in cui, nei termini di legge, non venga manifestato interesse alla definizione della controversia.

Si ribadisce, pertanto, la necessità di evitare:

- la manifestazione di interesse alla trattazione per ricorsi remoti alla quale faccia poi seguito, in prossimità dell'udienza fissata, l'abbandono dei ricorsi stessi, o una richiesta immotivata di rinvio o di cancellazione dal ruolo;
- la richiesta tardiva di rinvio della trattazione in udienza pubblica per riunione con altri ricorsi connessi, per motivi aggiunti o per sopravvenute situazioni che possano determinare il venir meno dell'interesse alla decisione di merito, essendo di contro auspicabile che la segnalazione delle connessioni, della necessità della proposizione di motivi aggiunti o delle nuove situazioni pervenga quando i termini di legge non sono ancora scaduti ed è quindi possibile procedere senza alcuna incidenza sul ruolo di udienza già definito;
- la segnalazione tardiva dei casi di interruzione del processo, essendo auspicabile una segnalazione tempestiva che consenta di tenerne conto nella programmazione del numero degli affari da inserire per ogni udienza;
- il deposito di istanze di prelievo immotivate, dovendosi ora avere riguardo anche agli effetti derivanti dall'art. 71 bis c.p.a., introdotto dalla legge di stabilità n. 208 del 2015.

L'esame dei ricorsi di data di deposito più remota per i quali non è stata manifestata la permanenza di interesse alla decisione appare, comunque, tuttora ostacolato dall'esigenza di definire in tempi brevissimi i ricorsi caratterizzati da corsie preferenziali, quelli in cui sia stata accolta la misura cautelare o che vengano restituiti dal giudice d'appello per una decisione nel merito in tempi brevi o, sempre in sede d'appello, sia stata riformata, in senso favorevole all'originario ricorrente, la misura cautelare denegata dal TAR. Vanno, inoltre, considerati i ricorsi che, pur non rientrando tra quelli ora detti, sono, comunque,



connotati da requisiti oggettivi di urgenza riconducibili a peculiari esigenze pubblicistiche, economiche o di rilevanza sociale che richiedono una sollecita trattazione e per i quali sono state presentate motivate istanze di prelievo. L'utilizzo, quanto oggettivamente possibile, del rimedio di cui all'art. 72 c.p.a. relativo ai ricorsi vertenti su un'unica questione, agevolerebbe la finalità di economia atta a consentirne una più rapida definizione dei ricorsi.

Relativamente al PAT, che dal 1° gennaio 2018 è esteso anche agli atti dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2016, si raccomanda, infine, l'esigenza:

- che gli avvocati prestino la massima attenzione al deposito telematico degli atti e dei documenti una volta verificato il rispetto di tutte le formalità (firma digitale, asseverazione) in modo da ridurre al minimo le comunicazioni di cortesia;
- che venga depositata sempre la copia di cortesia per gli atti depositati telematicamente (l'obbligo è stato prorogato per l'anno 2018 dall'art.1, comma 1150, della legge di stabilità 2018);
- che sia prestata concreta attenzione al principio di sinteticità degli atti di cui all'art. 3 c.p.a. chiedendo tempestivamente l'autorizzazione nel caso in cui un atto superi i limiti dimensionali previsti dal decreto del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 22 dicembre 2016.

Il presente documento viene sottoposto all'attenzione delle SS.LL. in vista della riunione già fissata per il giorno 25 gennaio p.v..

<<◇>>

Il giorno 25 gennaio 2018 si è svolta presso la sede del T.A.R. Veneto, previo invito recapitato via PEC, unitamente alla parte che precede del presente documento quale base di discussione, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, all'Associazione degli Avvocati amministrativisti, all'Avvocatura distrettuale dello Stato e alle Avvocature pubbliche, una riunione della quale dà conto sinteticamente il verbale allegato al presente decreto.



Sui temi dibattuti e sulle osservazioni emerse in tale riunione, si dimostra di maggior rilievo la condivisione della procedura informale volta alla verifica di interesse per i ricorsi ultra quinquennali avviata in particolare nella 1^a Sezione, in base al programma approvato l'anno scorso, allo scopo di rendere più agevole, mediante il confronto diretto delle parti, l'emersione dei ricorsi per i quali non sussiste più interesse o la definizione delle cause eventualmente provvedendo alla riunione di quelle connesse segnalate in occasione dell'incontro informale.

C'è, in proposito, l'esigenza di ridurre i ricorsi ultraquinquennali attualmente pendenti che ammontano a un valore percentuale molto elevato rispetto al complesso dei ricorsi in attesa di definizione.

A marzo dovrebbero essere attivati i primi tirocini formativi e così sarà possibile avviare l'operatività dell'Ufficio del processo recentemente istituito, affidando ai tirocinanti, sotto le direttive e il controllo dei magistrati ai quali saranno assegnati, la ricognizione e lo studio dei ricorsi più datati al fine della loro rapida definizione. Ciò garantirebbe un risultato pari a quello ottenuto con i programmi di smaltimento dell'arretrato.

Importante argomento di discussione è stato anche il PAT.

E' stata sottolineata dagli avvocati presenti l'esperienza positiva emersa nel primo anno di funzionamento del processo telematico, pur permanendo ancora problemi di gestione, come i recenti inconvenienti tecnici che hanno creato diversi disagi per il caricamento dei documenti e degli atti nel PAT.

Una qualche preoccupazione è stata espressa per il prossimo avvicendamento del personale di magistratura che vedrà la partenza di tre magistrati che hanno chiesto il trasferimento in altre sedi e l'arrivo di cinque referendari di prima nomina. Ciò, in ragione in particolare della conseguente minore produttività dovuta alla necessità di garantire ai magistrati di recente nomina, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Organo di autogoverno, un periodo di "ambientamento"



di tre mesi che comporta l'assegnazione di un terzo dell'ordinario carico di merito.

Altro argomento di discussione è stato quello della nuova sede. Gli avvocati hanno espresso preoccupazione per il maggior tempo occorrente a raggiungere gli Uffici del TAR, pur ammettendo che lo spostamento dell'orario delle udienze compenserebbe tale disagio. E' stato chiesto di potere effettuare un sopralluogo congiunto nei nuovi locali al fine di contribuire, prima che inizino i lavori di ristrutturazione, all'individuazione della sistemazione logistica più aderente possibile alle esigenze degli avvocati. Sono state date assicurazioni in tal senso dal Presidente del TAR.

E' stata dimostrata condivisione e disponibilità di collaborazione per gli incontri mensili che si terranno con gruppi di studenti delle scuole superiori nei locali del Tribunale nell'ambito dell'iniziativa sulle "giornate della legalità" avviate su sollecitazione del Presidente del Consiglio di Stato.

Dagli avvocati è stata anche espressa l'esigenza che gli avvisi di udienza siano spediti con maggiore anticipo per consentire per tempo la verifica sulla persistenza dell'interesse, specialmente per i ricorsi più datati.

Con riguardo all'art. 72 c.p.a., gli avvocati ammettono la difficoltà del ricorso a tale modalità di definizione della causa, essendo difficile prospettare ai clienti di rinunciare a parte dei motivi con il rischio che l'unico motivo esaminato sia poi ritenuto infondato.

E tanto, anche considerando l'onere economico non indifferente del pagamento del contributo unificato.

In ultimo è emersa in sede di discussione la questione del rapporto fra ricorso principale e incidentale che laddove dichiarato improcedibile nel dispositivo recherebbe un duplice effetto negativo per il vincitore che deve proporre appello incidentale con ingenti costi, senza che mai possa recuperare dal soccombente il costo del contributo versato per il ricorso incidentale.



Durante la riunione è stata discussa e condivisa anche la proposta dell'organizzazione entro il 2018 di un convegno su tema scelto fra argomenti di maggior rilievo attuale quale a esempio le problematiche dell'applicazione dell'art. 120 comma 2bis.

Fatte tali premesse, possono qui di seguito, in conformità con le indicazioni fornite dal C.P.G.A., formularsi i seguenti criteri attraverso i quali tentare di conseguire concretamente detti risultati:

PROGRAMMA DI GESTIONE, PER L'ANNO 2018, DEI PROCEDIMENTI PENDENTI INNANZI AL TAR DEL VENETO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.L. N. 98 DEL 6 LUGLIO 2011, CONVERTITO IN LEGGE N. 111 DEL 15 LUGLIO 2011

I signori Avvocati sono invitati:

- ad avvalersi, specie in caso di istanze di prelievo ex art. 71bis, laddove possibile di quanto disposto dall'art. 72 del c.p.a., sottoponendo al Presidente della Sezione in cui è incardinata la causa istanza congiunta in vista della definizione del giudizio sulla base della risoluzione di una singola questione di diritto e alle altre condizioni dalla norma indicate ai fini della più sollecita soluzione delle controversie;
- a collaborare al proficuo risultato delle udienze informali che verranno convocate nel corso dell'anno in modo che si eviti di inserire nel ruolo di udienza ricorsi per i quali non c'è più interesse e che possono essere definiti con decreto; o, nel caso di permanenza dell'interesse, di chiarire tutti gli elementi sopravvenuti allo scopo di programmare fruttuosamente l'udienza di definizione nel merito segnalando eventuali connessioni con altri ricorsi da trattare congiuntamente;
- a comunicare con congruo anticipo, una volta ricevuto l'avviso d'udienza pubblica, se permanga l'interesse alla decisione, ovvero se sussistano motivi



rilevanti ai fini del rinvio (ad esempio per riunione di ricorsi per motivi aggiunti, per modifica della situazione contenziosa che possa far venire meno l'interesse alla decisione) o della cancellazione dal ruolo dei ricorsi fissati, così da consentire la tempestiva integrazione del ruolo con altre cause in attesa di definizione;

- a segnalare tempestivamente i casi di interruzione del processo, in modo che il Presidente della Sezione possa tenerne conto nella programmazione del numero degli affari da inserire per ogni udienza;

- a non manifestare interesse, dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 82, comma 1, c.p.a., per ricorsi destinati, poi, ad essere abbandonati;

- a segnalare per tempo, pur in assenza dell'avviso di fissazione dell'udienza, quali giudizi possono essere definiti in tempi brevi, con l'accordo delle parti costituite, mediante gli strumenti previsti dal c.p.a..

I signori Presidenti delle Sezioni, tramite anche l'Ufficio del processo:

- si adoperano, coinvolgendo i magistrati, i tirocinanti e il personale amministrativo, a incrementare, ove vi siano ancora spazi operativi in tal senso, la definizione dei ricorsi mediante decreti presidenziali decisori, ricorrendo prima, ove ritenuto necessario, al potere istruttorio presidenziale;

- si avvalgono, per i ricorsi più datati di udienze informali mediante convocazione delle parti costituite al fine di verificare la sussistenza dell'interesse alla decisione o programmare l'udienza di trattazione del merito anche riunendo ricorsi connessi;

- utilizzano anche - se ritenuto opportuno e compatibilmente, peraltro, con la dotazione di risorse umane disponibili ivi inclusi i tirocinanti- lo strumento dei ruoli aggiunti o di smistamento per l'individuazione delle controversie per le quali è venuto meno l'interesse alla definizione o può, su accordo delle parti costituite, essere pronunciata decisione di rinuncia, di improcedibilità per



sopravvenuta carenza di interesse o può essere disposta la cancellazione dal ruolo ai fini della decorrenza del periodo di perenzione annuale;

- si adoperano a che (accanto alla riunione dei ricorsi soggettivamente e/o oggettivamente connessi) sia incrementata la definizione, alla stessa udienza o camera di consiglio, di ricorsi identici o sostanzialmente monotematici;

- si adoperano perché sia incrementata la definizione degli incidenti cautelari con sentenza in forma semplificata, nel rispetto dei principi di sinteticità e completezza della motivazione, nonché con l'assegnazione, al medesimo magistrato, di eventuali controversie omogenee;

- provvedono sulle istanze avanzate ai sensi dell'art. 65 c.p.a.;

- si adoperano a comunicare, tramite la Segreteria, i provvedimenti di rigetto delle istanze di prelievo;

- valutano, caso per caso, di sentire gli avvocati delle parti costituite:

- - nel caso di motivate istanze di prelievo ex art. 71 bis, allo scopo di definire i tempi dell'inserimento nel ruolo di Camera di Consiglio "di merito" valutando, anche, la necessità di una rinuncia ai termini di legge.

Relativamente alle problematiche sorte, a margine della discussione di cui al verbale allegato, sull'applicazione del PAT rimane l'impegno degli uffici del TAR a risolvere prontamente le anomalie del sistema che dovessero verificarsi.


Quanto alla questione posta del rapporto fra ricorso principale e ricorso incidentale, coinvolgendo essa valutazioni di esclusiva competenza dei collegi giudicanti, non può farsi altro che rimettere agli stessi la segnalata problematica.

Sarà, in ultimo, concordata con gli avvocati la data del sopralluogo ai locali dell'ex Convento S. Stefano, nuova sede del T.A.R. Veneto, da effettuare possibilmente entro il mese di giugno p.v.

Venezia, 13 febbraio 2018

Il Presidente

Maurizio Nicolosi





TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL VENETO

Cannaregio 2277, 2278 - 30121 Venezia

VERBALE

Il giorno venticinque gennaio duemiladiciotto, alle ore 11,40 alla riunione convocata dal Presidente del T.A.R. Veneto per la redazione del programma per la gestione dei ricorsi pendenti innanzi allo stesso Tribunale (ai sensi ex art. 37 co. 1 D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011) sono intervenuti:

per il T.A.R. Veneto

dott. Maurizio NICOLOSI - Presidente

dott. Alberto PASI - Presidente della Seconda Sezione

dott. Marco RINALDI - Magistrato della Terza Sezione che interviene in sostituzione del Presidente Claudio Rovis assente per precedenti impegni

dott. Luigi Gioacchino Giovanni CIACCIO - Segretario Generale

sig.ra Francesca MARCATO - Funzionario

per l'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti

Avv. Stefano Bigolaro - Presidente

Avv. Pier Vettor GRIMANI - Consigliere

per i Consigli degli Ordini Avvocati del Veneto

avv. Luisa LONDEI - C.O.A. VENEZIA (anche per Avvocatura Regionale)

avv. Nicola CREUSO - C.O.A. PADOVA

per l'Avvocatura della Città Metropolitana di Venezia

avv. Giuseppe Roberto CHIAIA

per l'Avvocatura Civica del Comune di Venezia

Avv. Antonio IANNOTTA

Dopo i saluti di rito il Presidente Nicolosi illustra il contenuto del documento relativo al programma di riduzione dell'arretrato del T.A.R. Veneto già anticipato via mail agli interessati. Ritiene che il punto più importante sia il PAT che quest'anno ha piena applicazione anche per i ricorsi più vecchi con il sistema del doppio regime che rivoluziona le modalità di lavorazione. Sottolinea, poi, l'utilità "dell'udienza informale", dato che le istruttorie presidenziali non hanno dato concreti risultati. Mediante l'udienza informale, convocando le parti (possono partecipare anche i diretti interessati) di vecchi ricorsi è possibile capire come stanno in realtà le cose e quindi avere percezione dello stato della situazione contenziosa e/o quelli che sono gli effettivi interessi attuali sottesi; è anche possibile per le parti presenti confrontarsi per trovare una soluzione concordata risolutiva sul piano dell'interesse attuale. Tracciando un primo bilancio si può dire che quantomeno per il 30% dei ricorsi trattati durante l'udienza informale viene formalizzata dichiarazione di carenza sopravvenuta di interesse.

In materia urbanistica è difficile smuovere le cose. Si spera che, a distanza di 18 anni, la vicenda sia superata per l'intervento di nuovi strumenti di pianificazione pensa sarà stato approvato, ma si scopre dagli incontri con le parti che nella realtà anche con i nuovi PAT e PI la controversia non si risolve perché normalmente i nuovi strumenti confermano le scelte del vecchio strumento.

Avv. Iannotta - dice che i PI potrebbero risolvere qualcosa.

Pres. Nicolosi - continua dicendo che un primato che certo non è esaltante per il T.A.R. Veneto è che il 43% dei ricorsi pendenti (circa 2800 su 6500) riguarda ricorsi ultradecennali e ultraquinquennali, mentre altri Tribunali anche grandi hanno valori sul 20%. E' difficile sgretolare questo zoccolo duro; per fortuna l'anno scorso si è potuto formare un collegio per le udienze straordinarie autorizzate dal Consiglio di Presidenza della G.A. per lo smaltimento dell'arretrato, aderendo in tal senso a un progetto che nella precedente occasione non aveva trovato magistrati disponibili. In 6 udienze si potranno smaltire circa 200/300 fascicoli.

Con Il Pat ogni giorno ci si deve confrontare con scadenze, patemi d'animo per il timore che un atto non venga accettato, ma la soglia di anomalia e le problematiche si sono via via abbassate a una percentuale fisiologica che è al di sotto del 6%.

Chiede, quindi, agli intervenuti se hanno richieste o suggerimenti.

L'Avv. Bigolaro - dice che l'esperienza delle udienze informali è positiva, è interesse anche degli avvocati evitare arretrati senza significato ed apprezza l'occasione di queste udienze informali e suggerisce per lo smaltimento di utilizzare magari i tirocinanti.

Pres. Nicolosi - replica dicendo che prima di adottare i decreti di carenza di interesse è opportuno un confronto con le parti per non fare arrivare il provvedimento a sorpresa. Riguardo ai tirocinanti spiega la difficoltà per il loro reclutamento sia con l'unica convenzione con la S.S.P.P.L. di Verona - poiché Padova non ha accettato il blindato schema di convenzione del C.P.G.A. - sia tramite bando pubblicato sul sito della

G.A., e che su 7 tirocinanti richiesti al momento solo 3 sono disponibili di cui 1 con tirocinio di sole 100 ore. Gli stessi poi dovrebbero essere anche assegnati all'Ufficio del processo che diversamente rischia di rimanere una scatola vuota.

Avv. Bigolaro - dice che lo smaltimento dell'arretrato è un obiettivo meritevole, ma anche se non affrontabile in questa sede esprime per la categoria la preoccupazione per la diminuzione del numero di ricorsi per cui lo smaltimento dell'arretrato sembra forse un obiettivo un po' meno pressante in relazione al fatto che c'è una riduzione progressiva del numero di ricorsi. Riguardo al Pat l'esperienza è più positiva di quello che si temesse, fermo restando la persistenza dei problemi di gestione. Esprime apprezzamento per i momenti di confronto con il Tar nella riunione collegiale dell'anno scorso, augurandosi venga ripetuta nel presente anno, dopodiché chiede al Presidente notizie sugli avvicendamenti dei magistrati in corso.

Pres. Nicolosi - Informa che a fine aprile andranno via 3 magistrati e che i vuoti di organico saranno coperti dai nuovi referendari in aggiunta ad altri 2 che arriveranno tutti nel mese di marzo. Per un periodo di 3 mesi a questi 5 magistrati potrà essere assegnato un carico ridotto - 2 ricorsi ad udienza - ma l'affiancamento nei mesi di marzo ed aprile consentirà la trattazione dei ricorsi già fissati fino a fine aprile.

Avv. Bigolaro - comprende i limiti e le condizioni dei magistrati che arriveranno, ma spiegare alla categoria che ci sono carichi di lavoro regolamentati in maniera particolare è difficile.

Pres. Nicolosi - spiega che i limiti non riguardano solo i magistrati di

prima nomina ma tutti, che le assegnazioni delle cause vengono fatte rispettando i limiti di carico stabiliti solo per gli affari di merito dal C.P. anche se con un minimo di elasticità e in accordo con il magistrato interessato. Detti limiti non possono però essere sforati in maniera continua in quanto essendo i dati dei carichi di lavoro monitorati dal Consiglio di Presidenza eventuali metodici superamenti degli stessi potrebbe determinare un procedimento disciplinare per il non rispetto delle delibere del Consiglio.

Ribadisce poi, l'importanza dell'aggiornamento, la velocità dei mutamenti della legislazione che impone di essere sempre in pari per la delicatezza della funzione svolta il magistrato che deve decidere su una causa non si può permettere di essere impreparato.

Avv. Bigolaro – ringrazia per quanto chiarito. Si informa poi sul cambio sede e chiede formalmente la loro partecipazione in questa operazione anche con un sopralluogo per individuare gli spazi da destinare agli avvocati e fornire la disponibilità e il supporto.

Pres. Nicolosi – Informa che l'immobile demaniale assegnato come sede definitiva ha bisogno di interventi che devono essere progettati ed eseguiti a cura del Provveditorato alle OO.PP. con il quale è stata sottoscritta apposita convenzione e che presumibilmente il trasferimento avverrà nel primo semestre 2020.

La maggior parte degli avvocati presente lamenta la scomodità dell'ubicazione della nuova sede e che il raggiungimento della stessa da parte dell'utenza potrebbe diventare difficoltoso anche a causa di eventuali ritardi dei mezzi per raggiungere Venezia.



Pres. Nicolosi – dice che si è pensato di spostare in avanti l'orario delle udienze e che la scelta è stata praticamente obbligata non avendo trovato un accordo con l'attuale proprietà. La disponibilità di immobili anche in terraferma non c'era e l'immobile di Rialto mercato ove si trova il Tribunale ordinario non è ancora libero non essendo completata la cittadella della giustizia.

Dott. Ciaccio – dice che il Provveditorato sta individuando il professionista per il progetto dei lavori, quando ci sarà, magari già con le idee di come saranno fatti gli interventi, si potrebbe andare insieme a vedere la nuova sede.

Pres. Nicolosi - In prima persona si è dovuto attivare per risolvere delle situazioni che nel tempo erano diventate pesanti; ha dovuto prendere in mano la situazione sia con la Regione che con la SVEC e che i rapporti con la proprietà si stiano rasserenando.

Avv. Bigolaro – dichiara la disponibilità a fornire ogni supporto possibile per la futura sede e chiede la possibilità di rendere più decorosa la vecchia camera avvocati magari anche con una bacheca.

Pres. Nicolosi – dice che se hanno esigenze particolari di parlarne con il dott. Ciaccio e che per i nuovi locali ha intenzione di far cambiare tutto l'arredamento con mobili che rispondano a requisiti ergonomici e che siano funzionali. Visto che il processo è ormai digitale serviranno sempre meno spazi per gli archivi per cui c'è l'intenzione di mettere delle postazioni di lavoro a disposizione di utenze accreditate in modo che l'avvocato, nell'imminenza dell'udienza, potrà caricare la necessaria documentazione. Rassicura l'avv. Bigolaro che sia L'Associazione che il

Consiglio dell'Ordine saranno coinvolti nel processo di cambio sede anche con l'individuazione degli spazi da destinare loro.

Avv. Bigolaro – conferma la disponibilità a collaborare anche in iniziative non strettamente giudiziarie, quali ad esempio l'incontro con gli studenti presso il TAR.

Pres. Nicolosi – ritiene questi incontri molto interessanti e informa che bisognerebbe programmarli – come da richiesta del Presidente del CDS – con una certa frequenza che - per Venezia - potrebbe essere mensile.

Comunica che prima di andare in pensione, gli piacerebbe fare a Venezia un convegno su un tema stimolante dove i relatori possono essere avvocati o magistrati. Il tema, ad esempio, potrebbe essere l'art.120 co. 2bis c.p.a. che ha posto tante problematiche.

Gli avvocati concordano sull'iniziativa ed anche sul tema che trascinerrebbe nella discussione anche il comma 6bis.

Pres. Nicolosi – chiede se altri avvocati non ancora intervenuti abbiano richieste, dubbi suggerimenti o quant'altro.

Avv. Iannotta – gli pare di capire che per il 2018 non saranno fatti ruoli per verifica interesse, in particolare per l'edilizia. In avvocatura civica c'è un contenzioso pendente enorme in materia edilizia.

Pres. Nicolosi – risponde che lui nella prima sezione non ne farà più perché non hanno dato i risultati sperati tranne per un gruppo di vecchi appalti per i quali è stata dichiarata la carenza di interesse nella percentuale del 65% di quelli iscritti a ruolo di udienza.

Per l'edilizia invece l'interesse rimane. Chiede come mai a distanza di tanti anni le domande di condono siano ancora in sospeso anche se

risalenti all'anno 1986.

Avv. Iannotta – il Comune di Venezia ha dei tempi lunghi per la definizione delle domande di condono. Conferma la disponibilità quale avvocatura a collaborare per individuare tematiche o filoni seriali di contenzioso.

Pres. Nicolosi – a differenza degli avvocati di parte privata le amministrazioni hanno il polso del contenzioso e quindi dovrebbero collaborare monitorando le cause e facendo sapere la loro evoluzione. In particolari casi presentare anche istanza di prelievo – che verrà valutata tanto quanto quella presentata dal privato - comunicando che la controversia è cessata chiedendo una dichiarazione di improcedibilità o c.m.c. in modo da chiudere cause vecchie.

Avv. Londei – conferma l'utilità di tale strumento dicendo che l'Avvocatura Regionale, in qualità di parte resistente, è ricorsa più di una volta a tale mezzo ma non sempre l'istanza ha avuto seguito. Conferma la disponibilità dell'Avvocatura a controllare la situazione delle vecchie cause pendenti.

Avv. Grimani – propone che gli avvisi di fissazione d'udienza siano mandati con maggiore anticipo dando all'avvocato il tempo di verificare lo stato di interesse delle cause comunicandolo - in caso di carenza d'interesse – tempestivamente e liberare così spazi in udienza per altre cause più vecchie.

Pres. Nicolosi – comunica che gli avvisi vengono spediti circa 90 giorni prima; quelli che vengono spediti più tardi sono quelli fissati all'ultimo momento in sostituzione dei ricorsi per i quali è stata dichiarata la

carezza sopravvenuta di interesse. C'è ancora qualche avvocato che comunica all'ultimo momento che la causa è caduta pur sapendolo con grande anticipo e questo crea un certo disagio. Si farà il possibile per far arrivare prima gli avvisi, però anche gli avvocati devono essere tempestivi perché qualsiasi spazio si liberi può essere occupato da altre cause.


Avv. Iannotta – trova valido per lo smaltimento dell'arretrato il metodo delle richieste istruttorie o di manifestare se c'è ancora interesse.

Pres. Nicolosi e Pres. Pasi – comunicano che alla fine non c'è stata una gran risposta. Sui ricorsi trattati con istruttoria presidenziale, verificando poi i singoli fascicoli e dopo avere scritto - senza ricevere risposta - all'avvocato del ricorrente di fare conoscere se, sulla base della documentazione pervenuta, sussistesse ancora interesse alla decisione indicandone i motivi, solo per i pochi casi che evidenziavano un sicuro superamento della controversia si è provveduto a fare il decreto. Il risultato è stato scarso.

Avv. Chiaia – osserva che se l'Amministrazione resistente ha adottato il provvedimento che risolve la controversia non lo comunica al TAR per vari motivi, sarebbe una cosa da valutare.

Pres. Nicolosi – In merito all'art. 72 dice che è un'araba fenice, tutti sanno dov'è ma non si utilizza: è capitato solo un caso nel 2017. Se ci fosse una questione assorbente o plateale anche sugli appalti si potrebbe agevolare la conclusione del giudizio.

Avv. Creuso – osserva che l'art. 72 è di difficile attuazione, dovendo prospettare al cliente la sostanziale rinuncia alla prospettazione di un eventuale “secondo” o “terzo” motivo, con tutte le conseguenti



responsabilità in caso di rigetto dell'unico motivo dedotto.

Pres. Nicolosi – parlando della preoccupazione manifestata dall'avv. Bigolaro sul calo dei ricorsi ammette che molto probabilmente sia dovuto al costo del C.U.. E' capitato un caso in cui l'avvocato – dovendo presentare ricorso incidentale deposita invece una memoria scrivendo che il ricorrente non ha intenzione di spendere altri soldi, esprimendo con sincerità un problema reale. Dal punto di vista processuale la memoria è irrilevante ma essa ha permesso di dire la verità. Il cliente con l'ulteriore spesa per il contributo unificato avrebbe praticamente perduto l'utile che poteva conseguire dall'appalto.

Avv. Chiaia – dice che per vari motivi oltre la crescita economica ma anche l'abbattimento dei vincoli di spesa le amministrazioni stanno ricominciando a fare appalti.

Avv. Creuso – dice che è sbagliata la curva nel calcolo del C.U.: lo stesso importo a volte non incide mentre altre incide in maniera pesante e decisiva.

Pres. Nicolosi – dice – dopo un caso trattato dalla Corte di Giustizia dell'U.E., è compito degli avvocati sollevare nelle sedi opportune la questione. La G.A. non ha interesse a mantenere gli attuali livelli di C.U. anche se una parte è utilizzato per lo smaltimento dell'arretrato.

Avv. Creuso – viene sottoposta al Presidente una questione sui rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale (sempre in relazione all'esborso relativo al contributo unificato): invero, sovente accade, che, laddove sia ritenuto infondato il principale, l'incidentale viene dichiarato improcedibile nel dispositivo; tale situazione ha un duplice effetto



negativo per il vincitore: da un lato quest'ultimo deve proporre appello incidentale, con correlativo esborso fino a 9000 euro, per poter riproporre la doglianza incidentale nell'eventuale giudizio d'appello, dall'altro non potrà mai recuperare dal soccombente il costo del contributo versato per il ricorso incidentale, perché la declaratoria di improcedibilità non è una soccombenza.

Pres. Nicolosi – dovrebbe essere l'avvocato a fare la domanda subordinata per il caso che il ricorso principale sia fondato.

Avv. Creuso – sotto tale profilo, si evidenzia l'orientamento di taluni T.A.R. che in fattispecie similari, dopo aver respinto il ricorso principale, non esaminano tout court il ricorso incidentale, senza dunque addivenire ad una declaratoria di improcedibilità dello stesso ed aprendo in questo modo la strada all'art. 101 CPA, senza obbligo di appello incidentale.

Pres. Nicolosi – osserva che in tal senso non può dire nulla in quanto la decisione è del collegio. Può solo dire – relativamente alle strategie che possono usare i difensori – che chi propone ricorso incidentale conosce già cosa ha di fronte mentre il ricorrente non conosce le armi di chi propone l'incidentale. In vantaggio sicuramente è il controinteressato in un appalto. Valutino i difensori se far decidere il ricorso principale e poi vedere. Prende atto della richiesta – ribadendo che la decisione è del collegio. Con il nuovo Parlamento gli avvocati dovrebbero verificare la possibilità di fare una modifica al 2 bis. Quantomeno neutralizzarlo sul piano dei costi o regolamentare meglio la procedura che dovrebbe essere stabilita dalla legge.

Avv. Bigolaro – lamenta che con il vecchio parlamento non sono riusciti.



Avv. Chiaia – questa norma ha l'effetto deflattivo

Avv. Creuso – no, ci sarebbero troppi contributi persi. Evidenza, da ultimo, ciò che è successo nei giorni scorsi a Roma ed anche a Venezia: la non possibilità di vedere la documentazione anche nell'imminenza dell'udienza.

Dott. Ciaccio – informa che il problema è stato generalizzato in tutta Italia e che per alcuni giorni c'era malfunzionamento che dovrebbe essere ad oggi risolto dalla sede centrale.

Avv. Londei – comunica che come Avvocatura cercano di depositare la copia di cortesia ed anche i documenti al più presto possibile e che questo può ovviare inconvenienti.

Pres. Nicolosi – approfitta per dire a proposito della copia di cortesia di agevolare il relatore selezionando solo quelle pagine di regolamento, bando o quant'altro che sia necessario per decidere. Sarebbe un enorme aiuto.

Dott. Rinaldi – si vede d'accordo con il Presidente e chiede inoltre che il materiale sia in formato leggibile perché a volte sono documenti in copia ormai sbiaditi e non si leggono bene.

Pres. Nicolosi – relativamente alla procedura osserva che più volte in udienza ma più spesso in camera di consiglio gli vengono segnalati depositi tardivi che invece l'avvocato ha depositato regolarmente però il sistema dà una segnalazione di tardività.

Avv. Grimani – dice che a volte basta selezionare un flag sbagliato e non potendo correggere la macchina lo fa risultare come non depositato.

Pres. Nicolosi – comunica che quest'anno ha ritoccato un po' il decreto



delle materie solo per puntualizzare meglio alcune materie. Con questo decreto è individuabile facilmente la sezione competente. Chiede agli avvocati di scrivere nel modulo di deposito l'oggetto della causa chiaramente al fine di evitare confusione (es.: commercio/edilizia) e di fare assegnare la causa alla sezione sbagliata.

Detto questo se gli intervenuti non hanno altre esigenze nei prossimi giorni riceveranno il resoconto della riunione dove potranno correggere errori presenti nella trascrizione dei loro interventi. Poi sarà redatto il documento finale che sarà pubblicato e che sarà il programma condiviso per l'ulteriore attività dell'anno 2018 che farà il Tribunale recependo i suggerimenti emersi in questa seduta per la miglior efficienza del servizio.

Avv. Bigolaro – confrontandosi con colleghi di tutta Italia sa con quanta attenzione sia fatto a Venezia tale programma, apprezzando molto questa utile occasione di confronto.


Pres. Nicolosi – per lui è importante tale confronto, i suggerimenti sono utili ed è un'occasione al di là della formalità dell'oggetto della riunione per dire veramente come stanno le cose. Se si possono raggiungere dei miglioramenti il vantaggio è di tutti. Riprendendo il discorso del sopralluogo alla nuova futura sede propone di andare con un gruppo di avvocati al fine di identificare congiuntamente gli spazi da dedicare loro vicino all'aula udienze, intanto per farsi un'idea. Comunica che sta ripensando alle due aule d'udienza tenendone solo una con le udienze il martedì, mercoledì e giovedì anche a settimane sfalsate, la sala del refettorio rimarrebbe libera e potrebbe essere utilizzata sia per lo svolgimento di eventi che come luogo d'attesa per gli avvocati



Tutti gli intervenuti ringraziano.

La riunione termina alle ore 13,10

Il Presidente Maurizio Nicolosi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Nicolosi', written over a horizontal line.

Il Segretario Francesca Marcato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesca Marcato', written over a horizontal line.